

14 FEBBRAIO 2014

AVVISO
ENTRATO IN VIGORE
L'ART.10 DELLA L.R. 22/11
VERIFICA INVARIANZA IDRAULICA

Si comunica che con **D.G.R. n.53 del 27/01/14**
sono stati approvati i
“CRITERI, MODALITA' E INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVA.....
PER L'INVARIANZA IDRAULICA
DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI”.

Pertanto, tutte le comunicazioni/segnalazioni/denunce e le istanze di Titoli Abilitativi edilizi presentati al SUE o al SUAP, devono contenere, a secondo dei casi, o una dichiarazione di non assoggettamento o una Relazione di Calcolo con Asseverazione di Valutazione di Invarianza Idraulica e progetto esecutivo degli interventi a tale scopo previsti.

La nuova normativa prevede di **non assoggettare** alla valutazione di invarianza idraulica i seguenti casi:

caso A) tutti gli interventi che **non comportano variazioni di permeabilità superficiale di suolo ovvero interventi che per loro natura comportano una variazione “in positivo” della permeabilità superficiale** (lett. a) e b) del punto 3.3 dell'Allegato 1). In questi casi la Relazione Tecnica Illustrativa allegata al progetto dovrà specificare le motivazioni al non assoggettamento.

caso B) tutti gli interventi che prevedono la riduzione della permeabilità superficiale per una superficie pari o inferiore a 100 mq (caso a) punto 3.4 dell'Allegato 1). In questi casi la Relazione Tecnica Illustrativa allegata al progetto dovrà specificare le motivazioni al non assoggettamento e contenere la verifica analitica della superficie permeabile in riduzione.

caso C) tutti gli interventi che ricadono all'interno di un **strumento urbanistico esecutivo approvato** (P.P., PEEP, PIP, C.C.) per il quale **sono già state effettuate le verifiche di invarianza idraulica** ai sensi del Titolo II dell'Allegato 1 alla D.G.R. n.53 del 27/01/14 e sono in corso o sono stati realizzati interventi che soddisfino l'invarianza idraulica. In questi casi la Relazione Tecnica Illustrativa allegata al progetto dovrà richiamare quanto verificato in sede di approvazione delle opere di urbanizzazione ai fini dell'invarianza idraulica, specificando che non sono previsti ulteriori interventi compensativi.

Per gli interventi non ricadenti nei casi sopra individuati e pertanto assoggettati alla Valutazione di Invarianza Idraulica, i progetti edilizi devono essere corredati, a firma di tecnico professionista abilitato, con competenze adeguate, secondo la legislazione vigente, da:

- 1) **Relazione di calcolo dell'invarianza idraulica**, i cui contenuti sono riportati al punto 3.4 della D.G.R. n.53 del 27/01/14,
- 2) **Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali**, redatta su apposito modello predisposto dalla Regione Marche ed allegato al D.G.R. n.53 del 27/01/14.
- 3) **Il progetto esecutivo degli interventi** (misure compensative, ad es. vasche di laminazione) necessari a conseguire il valore determinato dal dimensionamento dell'invarianza idraulica.

Sul sito web del Servizio è stato:

- a) integrato il modello di “Dichiarazioni Tecniche e Vincolistiche” con il punto relativo alla Verifica d'invarianza idraulica che dovrà essere poi opportunamente integrato in relazione tecnica e negli elaborati progettuali a secondo del tipo d'intervento previsto.
- b) inserito il modello di Asseverazione.